

# COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

## SERVIZI SOCIALI

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2017

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- che la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art.11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- che con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- con Decreto Sindacale n. 32 del 06/08/2014 si è provveduto ad aggiornare la Commissione prevista dall'art.8 della L.R. 45/98, integrata ai sensi dell'art.2 dell'Accordo Territoriale della Provincia di Siena per i contratti delle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo, siglato a Siena in data 15/07/99;
- che la Regione Toscana, con atto della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009 ha fissato i criteri e le procedure, per l'anno 2009 e successivi fino ad espressa modificazione, per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98;
- che la Regione Toscana con delibera della G.R. n. 414 del 10.05.2016, ha approvato i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse, e con Decreto Dirigenziale n. 6453 del 11/05/2017, ha approvato la modulistica necessaria per la trasmissione dei dati relativi al Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione di cui alla L. 431/98, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2017;
- che la L.R. n. 41 del 31 marzo 2015 "*Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1996, n. 96 Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*)" che ha sostituito, anche per quanto riguarda l'accesso ai contributi per i canoni di locazione, la tabella A) di cui alla L.R. n. 96/1996;
- che con deliberazione della Giunta Comunale di Cetona n. 180 del 11.12.2009 è stato recepito il rinnovo dell'Accordo Territoriale della zona Valdichiana Senese predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 3 e Art. 5, comma 1) della stessa L. 431/98 e che comunque nel merito è applicabile anche il successivo Decreto Ministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti) del 14.07.2004;
- che con deliberazione n. 26 del 15/03/2017 la Giunta Comunale, in attuazione dell'art.11 L.431/1998 per l'anno 2017, ha previsto l'integrazione del fondo regionale con fondi comunali,

e con determinazione n. 144 del 22/05/2017 è stato approvato il presente bando per l'anno 2017;

### **RENDE NOTO**

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2017

#### **ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO**

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari purché titolari di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ( carta di soggiorno) e in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella Regione Toscana. Il certificato storico di residenza potrà essere sostituito, in sede di domanda, dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza.

2) avere la residenza anagrafica nel comune di Cetona, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo.

3) Sussistenza delle condizioni di cui alla lettera d) punto 2 della Tabella A allegata alla legge regionale 31 marzo 2015, n.41 ossia:

a) *assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitazione ubicati nel territorio italiano o all'estero;*

I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro quota di diritti reali, in caso di documentata indisponibilità della proprietà, possono partecipare al Bando di concorso;

**4) Essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo**, (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/1996 e successive modificazioni e di quelli concessi in locazione dall'Amm.ne Com.le ed aventi un canone calcolato ai sensi della L.R. 96/96), **riferito all'abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Cetona.** Il contratto deve essere stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione dello stesso ed in regola con le registrazioni annuali.

Il contratto può essere anche di natura transitoria, purché conforme con l'Accordo Territoriale vigente nei Comuni della zona Valdichiana, o in mancanza di questi, deve essere redatto nel rispetto dei contenuti del Decreto Ministeriale 14 luglio 2004 ed indicare chiaramente quelli che sono i motivi che ne determina la transitorietà.

In ogni caso deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o **contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.** I contratti devono essere intestati al richiedente il contributo o ad uno dei componenti del proprio nucleo familiare.

Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

**Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2017 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri**

## accessori

5) essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", **non scaduta al momento della presentazione della domanda** avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa e rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.

6) avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad Euro **28.301,02**;

7) avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

### **Fascia "A"**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 ( Euro **13.049,14**).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

### **Fascia "B"**

Valore ISE compreso tra l'importo di Euro **13.049,15** e l'importo di Euro **28.301,02**

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro **16.500,00** (limite per l'accesso all'ERP per l'anno 2017-**Del. G.R. n. 639/2013**).

8) non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi previsti dalle Delibere G.R. n. 1089/2013 e 1215/2014 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.;

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio stesso.

**I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento e nel corso dell'erogazione del contributo.**

## **ART. 2 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO**

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.P.C.M. n. 159/2013 sopra richiamato e successive modifiche e integrazioni.

## **ART. 3 DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE E CANONE DI LOCAZIONE**

I soggetti aventi diritto, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 1), sono collocati nelle fasce di reddito A) e B) di cui al comma 1) dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 7.06.99, sulla base dei seguenti criteri:

### **a) Fascia "A"**

Valore ISE risultante dalla relativa certificazione, uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 ( Euro 13.049,14).

<sup>35</sup>/<sub>17</sub> Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

## **b) Fascia “B”**

Valore ISE compreso tra l'importo di Euro 13.049,15 e l'importo di Euro 28.301,02

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP per l'anno 2017).

**Per i soggetti che dichiarano “ISE zero”** l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di:

a) certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, erogata sottoforma di contributo economico;

b) nel caso in cui il soggetto non sia in carico ai Servizi sociali del Comune, deve obbligatoriamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (*allegato n. 1 al modulo di domanda*).

c) nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione (*allegato n. 1/A al modulo di domanda*) nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato documentabile con apposite ricevute (bonifici bancari, vaglia postali ecc.). Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito dal dichiarante che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante.

Nella fascia di “ISE zero”, oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un'ISE pari a zero, si intendono ricompresi anche quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi e del patrimonio mobiliare indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

**Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. n. 159/2013 l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati avvalendosi, per quanto riguarda il controllo dell'attestazione I.S.E., della banca dati dell'INPS per la verifica di quanto dichiarato nella D.S.U.**

## **ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7. In caso di false dichiarazioni, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

## **ART. 5 DOCUMENTAZIONE**

**I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando devono essere dichiarati nella domanda predisposta in schema da questo ente e nella forma dell'autocertificazione di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.**

A) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare che l'attestazione ISE/ISEE è già in possesso dell'Amministrazione Comunale perché presentata per altri servizi, oppure che la stessa è in corso di rilascio. In questo caso deve però essere allegata, sempre **a pena di esclusione**, copia della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro il termine

di scadenza del bando, in questo caso l'attestazione ISE/ISEE dovrà risultare consultabile entro il termine di gg. 30 dalla data di scadenza del Bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa.

B) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, **o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;**

C) In caso di **ISE ZERO** oppure inferiore al canone annuo di locazione, deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, certificazione rilasciata dal Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza, erogata sotto forma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, così come indicato al precedente art. 3);

D) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

E) Per i cittadini extracomunitari deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione** la dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza;

F) Copia della sentenza di sfratto esecutivo per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità,

G) Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L..

H) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.

I) copia del permesso di soggiorno o permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini on appartenenti all'Unione Europea;

**Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente..**

## **ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE**

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a. presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – **punti 1**
- b. nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico – **punti 1**

Per nucleo "monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a:

*decesso di uno dei due genitori;*

*riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore (ragazza/o madre/padre);*

*sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con*

*affidamento esclusivo (allegare copia della sentenza del Tribunale)*

- c. nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto anche per cause di morosità – **punti 1**
- d. presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave (L.104/92 o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 - **punti 1**

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) sono tra loro cumulabili.

- 2. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE, in caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

## **ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### a) Istruttoria delle domande

Il Comune, attraverso il competente ufficio procede all'istruttoria delle domande ne verifica la completezza, la regolarità e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

### a) Formazione della graduatoria

Il Comune, successivamente agli adempimenti di cui alla lett. a) procede alla formulazione della graduatoria provvisoria che viene sottoposta all' approvazione della Commissione Comunale integrata.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente con l'indicazione dei modi e tempi per l'opposizione.

Contro le risultanze della graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare ricorso alla Commissione stessa entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio on-line.

L'ufficio curerà nei tempi utili adeguate forme di informazione a favore dei cittadini interessati.

Successivamente al termine come sopra fissato, la Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini fissati per l'opposizione, **purché relativi a condizioni possedute nei termini di validità del Bando ed espressamente dichiarate nella domanda.**

La Commissione quindi formula la graduatoria definitiva, con i criteri di cui al presente bando.

La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Settore e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed esplicherà la sua validità dal primo giorno della pubblicazione stessa.

***La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cetona della graduatoria definitiva costituisce mezzo idoneo di conoscenza e dunque l'Amministrazione Comunale non avrà obbligo di ulteriore comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).***

## **ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili assegnate al Comune.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui.
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui.

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) – destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate;
- b) – erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

**In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosci**

#### **ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO**

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati auto-certificati al momento della consegna della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2017 o di idonea dichiarazione equipollente a firma del proprietario.

**Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:**

- **Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario**
- **Nome e cognome di chi effettua il pagamento**
- **Importo del canone corrisposto**
- **Periodo di riferimento (mensilità)**
- **Firma leggibile di chi rilascia ricevuta**
- **Marca da bollo**

La dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento annuale dell'affitto, oltre a contenere tutte le indicazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari/postali purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito/Postale e contenenti, comunque le indicazioni di cui sopra.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto, senza giusta causa, di prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

**Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richiesta da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nel caso in cui di tali assenza non sia data previa informazione per iscritto al servizio.**

#### **ART. 9 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI**

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria.( comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni (Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore ).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

#### **ART. 10 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al giorno giovedì 22 giugno 2017**, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativamente all'anno 2017, secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa.

#### **ART. 11 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti distribuiti presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali del Comune – Via Roma n. 41 - **nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00**. La modulistica potrà essere inoltre scaricata dal sito internet [www.comune.cetona.siena.it](http://www.comune.cetona.siena.it)



Le domande, sottoscritte dal richiedente nel modello di autocertificazione devono essere corredate da idoneo documento di identità e da tutta la necessaria documentazione prevista del precedente articolo 5 del presente bando, devono inoltre indicare espressamente l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative all'oggetto.

Le domande complete del documento e degli allegati devono pervenire esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cetona, **entro il termine tassativo del 22 giugno 2017**.

Le istanze potranno, inoltre, essere inviate a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: [comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it](mailto:comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it), purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).

## **ART. 12 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE**

Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda:

- a) istanza non firmata;
- b) istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

## **ART. 13 MOTIVI DI ESCLUSIONE SANABILI**

Sono motivi di esclusione:

- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> istanza priva della copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> istanza non contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza dovuta dai cittadini extracomunitari
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> istanza priva del permesso di soggiorno di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ( carta di soggiorno)
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento alla Attestazione ISE/ISEE/DSU (Art. 5 lett. A del bando)
- <sup>35</sup>/<sub>17</sub> istanza priva, in caso di **ISE ZERO** oppure inferiore al canone annuo di locazione, della certificazione rilasciata dal Responsabile del competente ufficio comunale, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza, erogata sotto forma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, così come indicato al precedente Art. 3).

Le domande prive della documentazione sopra indicata, saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

## **ART. 14 CONTROLLI E SANZIONI**

L'elenco nominativo degli aventi diritto al contributo le cui dichiarazioni, dopo i controlli d'ufficio, risultassero di dubbia attendibilità verrà trasmesso alla Guardia di Finanza assieme alla documentazione a supporto, per le ulteriori verifiche nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato fra Regione Toscana, ANCI Toscana, Comando Regionale Toscana delle Guardie di Finanza e Direzione Regionale INPS Toscana con Protocollo d'Intesa del 25 maggio 2006.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà, comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

#### **ART. 15 PRIVACY**

Tutte le informazioni e i dati personali sono utilizzati al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni relative al presente bando, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 20 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

#### **ART. 16 NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 così come modificata dal D.L. n. 240 del 13.09.2004 convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2001 n. 269, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla L.R. n. 96/1996, al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni nonché agli atti d'indirizzo adottati dalla Giunta Regionale ed in premessa richiamati.-

Cetona li, 23/05/2017

Il Responsabile del Servizio  
Mara Betti